COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei	
ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia	
migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con	
l'ordinamento interno. C. 1620 Governo (Seguito esame e rinvio)	3
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	10

SEDE REFERENTE

Lunedì 15 gennaio 2024. – Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene, Il viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 18.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1620 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2024.

Nazario PAGANO, presidente, nel ricordare che nella seduta odierna le presidenze effettueranno la declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative presentate (vedi allegato) e che si svolgerà poi la discussione sul complesso delle proposte emendative, come convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che, con riferimento ai progetti di legge, l'articolo 89 del Regolamento attribuisce al Presidente della Commissione la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Pertanto comunica che le presidenze- in considerazione del fatto che il perimetro dell'intervento normativo recato dal disegno di legge in esame è determinato, oltre che dalla ratifica e dall'ordine di esecuzione del Protocollo Italia-Albania che non può essere modificato, da norme finalizzate a coordinare l'ordinamento interno con le previsioni del Protocollo - ritengono inammissibili: gli identici emendamenti Fratoianni 1.1, Magi 1.2, Bonafè 1.3, in quanto sopprimono l'autorizzazione alla ratifica che, come da prassi consolidata, non può

essere oggetto di soppressione; Bonafè 1.4, che modifica l'intero articolato sostituendolo con la previsione dell'incremento delle risorse del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e i minori non accompagnati, stanziando al contempo le relative risorse; gli identici Magi 2.1, Bonafè 2.2, in quanto sopprimono l'ordine di esecuzione che, come da prassi consolidata, al pari dell'autorizzazione alla ratifica, non può essere oggetto di soppressione; Boschi 3.77, limitatamente alla previsione dell'obbligo in capo alle autorità di parte albanese di agire nel rispetto delle leggi e dei Trattati internazionali vigenti in materia, in quanto tale previsione appare volta ad integrare il contenuto del Protocollo e non a modificare il disegno di legge; Boschi 5.01, in quanto reca l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia al fine di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Comunica che eventuali richieste di riesame della declaratoria di inammissibilità testé dichiarata dovranno essere presentate entro le ore 9 di domani mattina, martedì 16 gennaio.

Matteo MAURI (PD-IDP), nel dichiarare di comprendere le inammissibilità relative agli emendamenti soppressivi degli articoli 1 e 2, preannuncia che il Partito democratico presenterà una richiesta di riesame in merito all'emendamento Bonafè 1.4.

Nazario PAGANO, presidente, nel sottolineare che la richiesta di riesame rientra nelle prerogative dei parlamentari, evidenzia come nel caso di specie le declaratorie di inammissibilità siano state molto contenute, trattandosi di un disegno di legge e non della conversione di un decreto-legge.

Fa presente che il viceministro Cirielli, che deve intervenire ai lavori delle Commissioni riunite, è al momento impegnato in Assemblea; sospende dunque la seduta per dare modo al rappresentante del Governo di partecipare alla discussione.

La seduta, sospesa alle 18.10, riprende alle 18.15.

Nazario PAGANO, presidente, ringrazia il viceministro Cirielli, delegato dal Governo a seguire l'iter parlamentare del disegno di legge di ratifica, per aver preso parte alla seduta. Apre quindi la discussione sul complesso delle proposte emendative, dando la parola proprio al viceministro.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dall'opposizione nella seduta dell'11 gennaio scorso, precisa che, quanto alla sede nella quale deve essere effettuato lo screening dei soggetti vulnerabili, sono considerati tali, secondo la vigente normativa, minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali. Evidenzia che la predetta disposizione è stata modificata con il recente decreto-legge n. 133 del 2023, che ha ampliato il novero dei soggetti vulnerabili, inserendovi le donne anche non in stato di gravidanza.

Relativamente alle attività di *screening* connesse all'attuazione del protocollo, segnala che è stata avanzata l'ipotesi di avviare l'attività già nelle fasi immediatamente successive al loro soccorso o recupero, per mezzo di assetti navali a disposizione delle autorità statali, in modo da escludere che coloro che presentino vulnerabilità siano condotti in Albania.

Evidenzia che tale impostazione è stata recentemente avallata anche dalla Commissione europea, che, relativamente al luogo di salvataggio, ha chiesto che vengano condotte in Albania solo persone soccorse al di fuori del mare territoriale e ivi portate direttamente senza passare per il territorio italiano o in acque territoriali italiane o di altri Paesi UE, condividendo l'idea di anticipare lo *screening* in modo da escludere di portare in Albania migranti immediatamente individuabili come vulnerabili.

Fa presente che l'obiettivo dello screening preventivo da esperire a bordo di strutture idonee in mare, ove il migrante possa trovare un luogo sicuro in attesa della prossima destinazione, sarebbe dunque quello di alleviare l'impatto delle attività sui soggetti fragili riducendo il numero di stranieri da trasportare in Italia in un momento successivo, in relazione alle diverse posizioni accertate. In definitiva, a seguito dell'intervento delle autorità italiane, dovrebbe essere effettuata una immediata verifica dei migranti in mare, al fine di trasbordare sull'assetto incaricato solo gli stranieri che, prima facie, sono eleggibili per l'attivazione delle procedure amministrative da svolgersi presso le strutture in Albania.

Precisa che resta ferma la possibilità di effettuare eventuali, ulteriori valutazioni di condizioni di vulnerabilità successivamente allo sbarco in Albania, presso le strutture adibite all'identificazione e alla primissima accoglienza. Al riguardo, osserva che non di rado la condizione di vulnerabilità può non essere immediatamente rilevabile mediante lo *screening* preventivo a bordo (ad esempio, coloro che si dichiarano vittime di tratta di essere umani), richiedendo approfondimenti in una fase successiva.

Matteo MAURI (PD-IDP) interrompe il viceministro per chiedere conferma del fatto che saranno trasbordati soltanto coloro che potranno sbarcare in Albania, mentre tutti gli altri resteranno a bordo per essere condotti in Italia.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI conferma che gli altri migranti resteranno a bordo delle navi che hanno effettuato il soccorso per essere condotti in Italia.

Riguardo alle modalità con le quali individuare i migranti che non possono essere condotti in Albania, sottolinea che il Protocollo e il disegno di legge in esame individuano le strutture da realizzare in

territorio albanese, che sono equiparate alle corrispondenti strutture previste dalla normativa nazionale. In particolare, entrambe le strutture di cui all'allegato 1, lettera a) del Protocollo, denominate « strutture per le procedure di ingresso » e lettera b) « strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano», sono equiparate alle strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico immigrazione (TUI) - di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (hotspot, punti di crisi e apposite sezioni per il trattenimento durante le procedure accelerate di frontiera).

Osserva che le sole strutture destinate al rimpatrio – tra quelle di cui alla lettera *b*) dell'allegato 1 – sono equiparate ai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), disciplinati dall'articolo 14 del TUI.

Rileva che le attività che si svolgono nei punti di crisi di cui al citato articolo 10-ter del TUI costituiscono un metodo di lavoro in team, ove sono implementate operazioni consistenti in una prima attività di screening mirante alla tempestiva identificazione di persone bisognose di protezione internazionale e/o persone portatrici di esigenze particolari attraverso procedure standardizzate e ove sono fornite informazioni sulla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale.

Precisa che all'uscita dalla struttura le persone vengono indirizzate, nel caso di richiesta di protezione internazionale, verso le procedure per la verifica dell'attribuzione di tale *status* ovvero verso le procedure di rimpatrio o verso quelle dedicate alla protezione di eventuali casi di vulnerabilità, non rilevati in precedenza.

Ciò premesso, evidenzia che presso le predette strutture potranno permanere i migranti che – secondo la vigente normativa europea e nazionale – possono essere ospitati all'interno degli *hotspot* e dei CPR, per un periodo di tempo massimo corrispondente a quello consentito dalla normativa stessa. Ne consegue che gli stranieri, quali ad esempio alcune categorie di sog-

getti vulnerabili, per le quali non sussiste titolo alla permanenza negli *hotspot*, né, tantomeno, nei CPR, dovranno essere necessariamente trasferiti sul territorio italiano, per ricevere il trattamento di cui necessitano in base alla loro peculiare condizione (una volta accertata).

Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiede di specificare se la struttura di accoglienza che verrà realizzata in Albania dovrà dunque svolgere anche le funzioni di *hotspot*, oltre che quelle di Centro di permanenza e rimpatrio.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI si riserva di approfondire tale questione, pur ribadendo che ai migranti ospitati in Albania saranno applicate le stesse garanzie e le stesse limitazioni previste dalla normativa italiana.

Fa presente che l'articolo 3, comma 6, del disegno di legge prevede, inoltre, in via eccezionale, la possibilità per il responsabile italiano della struttura, di disporre il trasferimento dello straniero in strutture situate nel territorio italiano. Rileva che si tratta di una norma di chiusura, posta a tutela dei casi (atipici) di soggetti che possono versare in condizioni particolari, anche non rientranti nel paradigma della vulnerabilità (come definita a livello normativo), ma che possano rendere la loro situazione non compatibile con la permanenza nelle strutture situate in territorio albanese. A titolo di esempio, menziona situazioni particolarmente delicate sotto l'aspetto sanitario.

Con riferimento ai siti dove verranno collocati i migranti al termine del periodo di detenzione amministrativa, ribadisce che le strutture realizzate in Albania sono equiparate alle strutture omologhe presenti sul territorio nazionale e la permanenza all'interno nelle medesime è contenuta entro i limiti temporali definiti dalla vigente normativa, cui il Protocollo fa rinvio. Nel caso in cui il titolo per la permanenza nelle predette strutture venga meno, anche per decorso dei limiti temporali, il migrante non rimpatriato dovrà essere trasferito sul territorio nazionale.

Sottolinea che, non potendo gli stranieri uscire dalle aree in uso allo Stato italiano, sarà dunque organizzata la costante disponibilità di vettori da dedicare ai trasferimenti; in particolare, la Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza curerà il trasferimento dei soggetti da rimpatriare.

Per quanto concerne il richiedente protezione internazionale, precisa che qualora la stessa gli venga riconosciuta, lo straniero accede legittimamente sul territorio nazionale per essere ammesso – in quanto beneficiario di tale *status* – nella rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione, ove è accolto nel limite dei posti disponibili.

Osserva che in caso di impugnazione della decisione di diniego della protezione internazionale, invece, laddove l'autorità giudiziaria disponga la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, lo straniero – che conserva la qualità di richiedente asilo – nel concorso dei presupposti di legge è accolto nelle strutture di accoglienza per richiedenti presenti nel territorio nazionale.

Da ultimo, riguardo alle modalità per procedere al rimpatrio dei migranti collocati in Albania, evidenzia che si seguiranno le procedure già previste a legislazione vigente per quanto riguarda i rimpatri dal territorio nazionale. In particolare, i migranti che saranno indirizzati nelle aree concesse in uso allo Stato italiano sono i richiedenti asilo sottoposti alle procedure accelerate di frontiera e quelli destinati al rimpatrio. Ribadisce che le norme italiane che regolano le procedure accelerate di frontiera sono quelle attualmente in vigore, per cui un migrante destinatario del rigetto della domanda di protezione internazionale, sarà alla fine avviato alla procedura di rimpatrio. I migranti non richiedenti asilo saranno invece avviati immediatamente alle procedure di rimpatrio, sempre dopo attenta valutazione della posizione personale.

Matteo MAURI (PD-IDP) ringrazia il viceministro per aver tentato di rispondere alle domande poste dalle opposizioni, evidenziando che si tratta di quesiti che attengono a una esigenza prepolitica, di semplice comprensione del testo. Sottolinea infatti come il Protocollo sia molto complicato e presenti molte zone d'ombra per quanto riguarda la sua applicazione, che non sono chiarite dal testo del disegno di legge di ratifica.

Ritiene che le questioni oggetto delle risposte fornite dal viceministro - alle quali aggiunge il tema del diritto alla difesa necessitino di una normazione e richiede che i concetti espressi dal viceministro siano trasfusi nel disegno di legge, che al momento costituisce un mostro giuridico che produrrà il caos a livello di gestione, anche nei rapporti con l'Unione europea. Evidenzia, in particolare, che l'affermazione del viceministro circa la piena applicazione, anche in Albania, della normativa italiana ed europea, merita di trovare idonea collocazione del disegno di legge e auspica che il Governo esprima coerentemente un parere favorevole sugli emendamenti che intervengono in tal senso.

Quanto proprio al rispetto del diritto dell'Unione europea, sottolinea come il Governo sia avvertito dei problemi derivanti dal Protocollo, tanto da affermare che potranno essere condotti in Albania solo i migranti raccolti al di fuori delle acque territoriali italiane o di altri Stati dell'Unione, escludendo peraltro che tali acque possano anche soltanto essere incidentalmente attraversate. Osserva come la scelta italiana di agire al di fuori del quadro europeo necessariamente escluderà qualsiasi sostegno economico a queste operazioni da parte di Frontex. In merito, pone alcuni specifici ulteriori quesiti al Governo: chiede, anzitutto, se colui che ha presentato richiesta di protezione internazionale in Albania sarà poi riconosciuto dal sistema europeo di protezione; chiede poi se l'Unione europea concorrerà in qualche modo alle spese per i trasferimenti in Italia o se finanzierà i rimpatri di coloro che sono stati sbarcati in Albania.

Si chiede dunque, sulla base delle affermazioni del viceministro, chi siano i soggetti che effettivamente potranno essere trattenuti nei centri albanesi. Evidenzia infatti che il concetto di vulnerabilità, come riconosciuto correttamente dallo stesso Governo, è molto ampio e include ad esempio. a seguito di una recente modifica voluta proprio dal Governo, tutte le donne. Immagina conseguentemente che in Albania potranno essere portati solo gli uomini e ipotizza che di questo non si sia tenuto conto in sede di stesura del Protocollo, posto che l'accordo con l'Albania si premura di disciplinare eventuali nascite nei centri albanesi. Ipotizza poi, seguendo le affermazioni del viceministro, che saranno sbarcati in Albania solo migranti uomini provenienti da Paesi sicuri e da Paesi con i quali l'Italia ha accordi di rimpatrio; evidenzia infatti che se è vero che il migrante che ha diritto alla protezione deve essere riportato in Italia, il Governo non vorrà dover effettuare frequentemente tali trasferimenti e dunque preferirà condurre in Albania migranti che all'apparenza non sono meritevoli di protezione. Chiede quindi al viceministro cosa accade se la domanda di asilo non viene evasa entro 28 giorni e se ciò comporti l'esigenza di condurre il migrante in Italia.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI conferma che trascorsi invano i 28 giorni prescritti dalla legge il migrante sarà condotto in Italia.

Nazario PAGANO, presidente, scusandosi per l'interruzione, fa presente che il viceministro è atteso in Aula, perché è all'ordine del giorno la ratifica di un accordo con San Marino e dunque è necessaria la sua presenta in quella sede. Sospende quindi la seduta per consentire al viceministro di seguire la discussione in assemblea su quel provvedimento.

La seduta, sospesa alle 18.40, riprende alle 19.15.

Nazario PAGANO, *presidente*, considerato che il viceministro Cirielli ha concluso il proprio impegno in Assemblea ed è quindi presente ai lavori delle Commissioni riunite, dà la parola al collega Magi che aveva chiesto di intervenire.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) preliminarmente considera curioso che il Governo che ha chiesto la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge di ratifica dell'accordo con l'Albania non abbia un numero sufficiente di ministri o sottosegretari tale da garantire la contemporanea presenza ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni riunite I e III. Ciò premesso, ringrazia tuttavia il Governo per aver tentato di fornire risposte alle domande avanzate dalle opposizioni nella scorsa seduta, pur ritenendo fallito tale tentativo. Precisa infatti che la nota del viceministro Cirielli non ha fatto altro che confermare i propri gravi dubbi in merito all'applicazione dell'accordo, sottolineando che le procedure illustrate non reggeranno alla prova della realtà e neanche all'osservanza della normativa che invece il trattato dichiara di voler rispettare. Rileva quindi che, secondo quanto dichiarato dal viceministro, lo screening volto ad individuare, tra i naufraghi soccorsi dalle navi delle autorità italiane, la presenza di soggetti fragili, in modo da escludere il loro trasferimento in Albania, avverrà a bordo. Sempre secondo quanto riferito dal viceministro, in base agli esiti dello screening i soggetti vulnerabili resteranno sulla nave che li ha soccorsi mentre gli altri naufraghi saranno trasbordati su un'altra imbarcazione per essere portati in Albania. Con riguardo a tale procedura, evidenzia che la verifica delle eventuali vulnerabilità avviene con modalità differenti a seconda dei casi, potendo trattarsi di test medici o invece di approfondimenti di natura diversa, ad esempio nel caso in cui si dovesse accertare la presenza a bordo di nuclei familiari che sulla base delle convenzioni internazionali non possono essere separati. Rileva quindi che la procedura descritta è comunque irrealizzabile a bordo, e a maggior ragione quando i naufraghi sono soccorsi da imbarcazioni di piccola stazza, quali sono le motovedette della Guardia di finanza o della Guardia costiera. Aggiunge che un ulteriore aspetto nebuloso è rappresentato da ciò che avviene dopo il trasferimento in Albania e che il viceministro ha confusamente illustrato. Secondo le parole del vi-

ceministro, si potrebbe verificare il caso che le autorità italiane decidano che taluni soggetti, presumibilmente richiedenti asilo, non devono più essere detenuti in Albania ma vanno invece inseriti nel sistema di accoglienza italiano. Nel sottolineare come tale affermazione certifichi la possibile disparità di trattamento tra soggetti aventi la medesima condizione di richiedente asilo, aggiunge che sempre sulla base delle affermazioni del viceministro si può dare anche il caso che taluni soggetti abbiano superato il tempo massimo di detenzione in Albania e debbano quindi essere trasferiti in Italia, nell'eventualità che provengano da uno Stato con cui il nostro Paese non ha stipulato un accordo di rimpatrio. Evidenziato quindi che si assisterà a un traffico di imbarcazioni dall'Albania all'Italia quasi pari a quello in senso inverso, rileva che le procedure illustrate avranno un notevole costo finanziario oltre a mettere a rischio il rispetto del diritto italiano ed internazionale. Si dichiara inoltre convinto che, nonostante le difficoltà per i migranti trasferiti in Albania di avere accesso al diritto di difesa, i primi ricorsi intentati da tali soggetti interromperanno l'applicazione delle procedure previste. In conclusione, nel preannunciare una discussione seria nel corso dell'esame delle proposte emendative, ringrazia il Governo perché le risposte fornite hanno chiarito che l'accordo con l'Albania e le relative procedure sono inapplicabili, se non con la certezza di violare diritti e norme.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità con la quale il viceministro Cirielli ha fornito chiarimenti su materie che esulano dalla competenza specifica del Ministero degli affari esteri, si dichiara del tutto insoddisfatta delle risposte ricevute dall'Esecutivo. Anche sulla scorta della propria esperienza pluridecennale nelle Agenzie delle Nazioni Unite, ritiene del tutto impraticabile effettuare lo screening di migranti a bordo delle imbarcazioni: infatti, per determinare la vulnerabilità di un soggetto è necessario ricorrere a tanti mediatori culturale quante sono le nazionalità presenti sulle imbarcazioni stesse; inoltre, per ac-

certare se un soggetto è stato vittima di violenza sessuale o di tortura occorre la professionalità di operatori specializzati, che non possono essere rinvenuti tra personale della Marina militare o delle Capitanerie di porto. Anche la identificazione dell'età di migranti, sia con riguardo ai minori sia rispetto ai soggetti anziani, deve essere effettuata con criteri oggettivi, applicati da personale adeguatamente professionalizzato. A suo avviso, inoltre, l'accertamento della nazionalità richiede l'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Quanto alla possibilità di rimpatriare i soggetti che non possono richiedere la protezione internazionale, rileva che deve trattarsi di migranti provenienti da Paesi sicuri con i quali siano in vigore accordi di riammissione, come la Tunisia con l'Egitto: è assai dubbio, tuttavia, che tali Paesi accettino che il rimpatrio avvenga da un territorio diverso dall'Italia, senza che, peraltro, sia stata accertata in maniera inconfutabile la nazionalità del migrante.

Ribadisce, altresì, le riserve esposte nella seduta dell'11 gennaio circa la formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, che prevede che ai migranti si applichi, in quanto compatibile, la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale: ritiene che si tratti di una formulazione giuridicamente infondata, che necessita di adeguate delucidazioni dall'amministrazione competente per materia, ovvero il Ministero dell'interno.

Ribadisce, inoltre, che un accordo bilaterale, stipulato al di fuori della cornice europea, rischia di ridurre la possibilità di attingere ai fondi dell'UE per le politiche migratorie, aggravando l'onere finanziario, di per sé molto cospicuo, previsto dal protocollo. Infine, considera umiliante per il Parlamento l'eccessiva compressione dei tempi di esame del provvedimento, che ha impedito lo svolgimento di un adeguato ciclo istruttorio: tale approccio conferma che l'intesa in esame ha una finalità esclusivamente propagandistica, che non ha nulla a che fare con una gestione oculata e lungimirante del fenomeno migratorio.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede la disponibilità del Governo a rispondere alle ulteriori domande che sono state poste dall'opposizione sulla base dell'intervento del viceministro Cirielli e, in merito, propone al Presidente di valutare la possibilità di anticipare la convocazione delle Commissioni riunite di domattina, al fine di far precedere la fase della votazione degli emendamenti da una ulteriore fase di dibattito, per poter ascoltare le spiegazioni che eventualmente il Governo vorrà dare.

Nazario PAGANO, presidente, comunica di aver già aggiornato la convocazione della seduta di domani, inserendovi una riunione degli Uffici di presidenza delle commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei gruppi, al fine di poter individuare una nuova articolazione dei lavori che consenta di andare incontro alla richiesta del capogruppo del Partito democratico, onorevole Bonafè, di non svolgere seduta nel pomeriggio di giovedì. Afferma che in quella sede si potrà valutare anche la richiesta dell'onorevole Mauri, che presuppone però la disponibilità del Governo a fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.40.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

- * 1.1. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
- * 1.2. Magi.
- * 1.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 commi da 1 a 5 e comma 7;

all'articolo 6, comma 6, sostituire l'a-linea con la seguente: Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029, si provvede:.

1.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- * **2.1.** Magi.
- * 2.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la durata di cinque anni, salvo rinnovo.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il termine previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, secondo periodo, del Protocollo, le Camere si esprimono sul rinnovo del medesimo Protocollo. In assenza di espressa autorizzazione delle Camere, il Governo comunica, entro il termine di preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il Protocollo.

2.3. Rosato, Carfagna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il Protocollo entra in vigore nella data stabilita nello scambio di note di cui al medesimo articolo 13, paragrafo 1; il testo dello scambio di note è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* prima dell'entrata in vigore del Protocollo.

2.4. Magi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- * 3.1. Magi.
- * 3.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.
- * 3.3. Boschi, Gruppioni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.

3.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 1.

- * **3.5.** Magi.
- * 3.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;.

3.7. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.8. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.9. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.10. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.11. Magi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di

convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine;.

3.12. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.13. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f). **3.14.** Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.15. Magi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisce condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori che ai migranti.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i-bis), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

3.16. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

3.17. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.

3.18. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 2.

- * 3.19. Magi.
- * **3.20.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del con le seguenti: alla lettera b) dell'Allegato 1 al;
- b) dopo le parole: essere condotte aggiungere le seguenti: entro il limite di presenze contestuali indicate nel Protocollo.

3.21. Magi.

Al comma 2, dopo le parole: esclusivamente persone aggiungere la seguente: maggiorenni.

3.22. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sopprimere la parola: anche.

- * 3.23. Magi.
- * **3.24.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne in-

cinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali e in generale di persone vulnerabili.

3.25. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali e in generale di persone vulnerabili.

3.26. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi.

3.27. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.

- * 3.28. Magi.
- * **3.29.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

3.30. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree

di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.

3.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea - adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo - Convenzione SAR - adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.

3.32. Carotenuto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il se-guente:

2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi sociosanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.

3.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.

3.34. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Protocollo, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari.

3.35. Boschi, Gruppioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3.36. Boschi, Gruppioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.

3.37. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse.

3.38. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.

3.39. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia.

3.40. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia.
- **3.41.** Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia.
- **3.42.** Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia.
- **3.43.** Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16.
- **3.44.** Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari. Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo non

possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni.

3.45. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

- * 3.46. Magi.
- * **3.47.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 4.

- ** **3.48.** Magi.
- ** **3.49.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

3.50. Boschi, Gruppioni.

Sopprimere il comma 5.

- * 3.51. Magi.
- * **3.52.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo con le seguenti: Al soggetto condotto nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma

- 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; all'interessato.
- ** **3.53.** Magi.
- ** **3.54.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trattenuto con la seguente: condotto.

3.55. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attuazione dell'articolo 6, comma 5, del Protocollo l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore e deve essere inviato e comunicato all'interessato in una lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese; il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro.

3.56. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 6.

- * 3.57. Magi.
- * **3.58.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
- * 3.59. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

- 6. A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera *b*) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.
- **3.60.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo che non rientrino nelle ipotesi previste dall'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il provvedimento giudiziario che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano.

3.61. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 7.

- * 3.62. Magi.
- * 3.63. Boschi, Gruppioni.
- * 3.64. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

- 7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
- **3.65.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 7 sostituire le parole: anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga con le seguenti: di cui.

3.66. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 7 sostituire le parole: anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e.

3.67. Boschi, Gruppioni.

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: , nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

- * 3.68. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
- * **3.69.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 7, sostituire le parole: nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 con le seguenti: e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.

3.71. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge.

3.72. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 8.

* **3.73.** Magi.

- * **3.74.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
- * 3.75. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

3.76. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

3.77. Boschi, Gruppioni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.

3.78. Onori, Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.

3.79. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 4.

Sopprimerlo

- * **4.1.** Magi.
- * **4.2.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.
- * **4.3.** Gruppioni, Boschi.

Sopprimere il comma 1.

4.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *d*) del Protocollo si applica la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo pe-

riodo si applica la giurisdizione italiana, europea ed internazionale e sono territorialmente competenti la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana, europea ed internazionale.

4.5. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi di protezione internazionale sanciti dalle Convenzioni internazionali ed in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,.

4.6. Rosato, Carfagna.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , in quanto compatibili,.

- * 4.7. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
- * **4.8.** Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
- * 4.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.
- * **4.10.** Magi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in quanto compatibili con le seguenti: purché compatibili.

4.13. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, inserire le seguenti: la legge 7 aprile 2017, n. 47,.

4.14. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la disciplina italiana ed europea aggiungere le seguenti: ed internazionale.

Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, dopo le parole: la giurisdizione italiana aggiungere le seguenti: , europea ed internazionale;
- b) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , europea ed internazionale.
- **4.15.** Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana.

4.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia.

4.17. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 2.

4.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero

della giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale può individuare il proprio difensore di fiducia; lo straniero.

4.19. Boschi, Gruppioni.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o cartaceo se richiesto dallo straniero.

4.22. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: unitamente a copia fino alla fine del periodo.

4.23. Magi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali.

4.24. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il caso in cui non siano disponibili strumenti di comunicazione elettronica, la procura è rilasciata e trasmessa con ogni altra modalità idonea.

4.25. Magi.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

- 3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i principi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.
- **4.26.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 3.

4.27. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore, col

familiare, col ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri è esercitato, con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomaticoconsolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri.

4.28. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.

4.29. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 4.

4.30. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 5.

4.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell'avvocato del

cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; a quest'ultimo è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 1.000, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra persone che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo.

4.32. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1.000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.33. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non inferiore a.

4.34. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 5.000.

4.35. Boschi, Gruppioni.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 1.500.

4.36. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 1.000.

- * **4.37.** Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
- * **4.38.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Nei casi in cui l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudice è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico dello Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha diritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

4.39. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere i commi 6 e 9.

4.40. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 6.

4.41. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 6 , primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola: articolo 10 con la seguente: articolo 9;
- b) sostituire le parole: che commette con le seguenti: e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano;
- c) sostituire le parole: è punito con le seguenti: sono puniti.
- **4.42.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 7.

4.43. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 8.

4.44. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 9.

4.45. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: L'arrestato o il fermato aggiungere le seguenti: e il loro avvocato.

4.46. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 10.

4.47. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 11.

4.48. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: lettera c), del Protocollo aggiungere le seguenti: per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia.

4.49. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 12.

4.50. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 12, dopo le parole: l'imputato aggiungere le seguenti: , assistito dall'avvocato,.

4.51. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 13.

4.52. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 14.

4.53. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 15.

4.54. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo.

4.55. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 16.

4.56. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 17.

4.57. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 18.

4.58. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 19.

4.59. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 19, sopprimere le seguenti parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.60. Boschi, Gruppioni.

Al comma 19, sostituire le parole da: del Protocollo, fino alla fine del comma con le seguenti: del Protocollo. Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028.

Conseguentemente all'articolo 6:

- a) al comma 2:
- 1) dopo le parole: comma 5 inserire le seguenti: e comma 19;
- 2) sostituire la cifra: 3.240.000 con la seguente: 4.240.000 e la cifra: 6.480.000 con la seguente: 7.480.000;
- b) al comma 4, sostituire la cifra: 89.112.787 con la seguente: 90.112.787 e la cifra: 118.565.373 con le seguente: 119.565.373.
- **4.61.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- * **5.1.** Magi.
- * **5.2.** Boschi, Gruppioni.
- * 5.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 1.

5.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: diritto internazionale aggiungere le seguenti: , comunitario e nazionale.

5.5. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1,

lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.

5.6. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 2.

5.7. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.

5.8. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

5.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

5.10. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 4.

5.11. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 5.

5.12. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 6.

5.13. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 7.

5.14. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 7, sopprimere le parole: , nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

5.15. Boschi, Gruppioni.

Sopprimere il comma 8.

5.16. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 9.

5.17. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 10.

5.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)

- 1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria.
- **5.01.** Boschi, Gruppioni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Relazione semestrale al Parlamento)

- 1. Per l'intera durata del Protocollo, il Governo trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti apposita relazione sull'esecuzione dello stesso, precisando, altresì:
 - a) i costi appositamente sostenuti;
- *b)* le risorse umane e materiali utilizzate;
- *c)* il numero dei migranti complessivamente ospitati nelle strutture;
- d) le modalità adottate al fine di assicurare ai migranti l'accesso ai propri diritti di protezione internazionale.
- 5.02. Rosato, Carfagna.

ART. 6.

Sopprimerlo.

- * **6.1.** Magi.
- * **6.2.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, agli oneri derivanti dal presente disegno di legge, pari complessivamente a 673.601.768 euro dall'anno 2024 all'anno 2032, 142.536.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025. 125.492.482 l'anno euro per 2026. 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, e a 7.326.075 a decorrere dall'anno 2033, si provvede ai sensi del presente articolo.
- **6.3.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 1.

- * **6.4.** Magi.
- * **6.5.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.6. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.7. Magi.

Sopprimere il comma 2.

6.8. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 3.

6.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 4.

6.10. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 5.

- * **6.11.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.
- * **6.12.** Magi.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 5 con il seguente:
- 5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) al comma 6, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti: a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis; b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Abrogazioni)

- 1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023. n. 213, sono abrogati.
- **6.15.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

6.13. Magi.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

6.17. Magi.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

6.18. Magi.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

6.19. Magi.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

6.20. Magi.

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

6.21. Magi.

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

6.22. Magi.

Sopprimere il comma 6.

6.23. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 7.

6.24. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Sopprimere il comma 8.

6.25. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Al comma 8, sopprimere la parola: immediata.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2.

6.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

- * 7.1. Magi.
- * **7.2.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.